	STATUTO	
	1) E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del	
	Codice Civile, una associazione denominata "Società del Regi-	
	stro Italiano dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale".	
	Sede Durata - Oggetto	
	2) L'associazione ha sede in Genova, Largo Rosanna Benzi n.	
	10, presso la Clinica Oculistica dell'Università, Pad. 9.	
	Il domicilio degli associati è ad ogni effetto presso la sede	
	dell'associazione.	
	3) La durata dell'associazione è stabilita dalla data del-	
	l'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicem-	
	bre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera-	
	zione dell'assemblea.	
	4) L'associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di	
	lucro, ed ha per oggetto:	
	a) la facilitazione dello scambio di idee fra gli oculisti i-	
	taliani in materia di studio della superficie dell'occhio;	
	b) la promozione e la contribuzione al progresso delle scien-	
	ze oftalmologiche, favorendo ogni iniziativa che miri all'in-	
	cremento ed alla diffusione dello studio dei disordini della	
	superficie oculare, con l'istituzione del Registro Italiano	SARIT.
	dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale, oltre che con la rea-	
	lizzazione di un portale dedicato, congressi e pubblicazioni	
	scientifiche;	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
	c) la promozione di trials e ricerche scientifiche;	108
-	<b>,</b>	

	·		
	d) l'organizzazione e la promozione dei rilevamenti sull'an-		
	damento epidemiologico dei disordini della superficie oculare;		in a second
	e) l'organizzazione e la promozione di iniziative editoriali		
	connesse agli scopi sociali;		
	f) l'elaborazione delle linee guida con Enti o Agenzie di		
	controllo sanitario europee, italiane e regionali, e le Asso-		
	ciazioni federative e di coordinamento con altre società		
	scientifiche;		
	g) il sostegno e la promozione della ricerca scientifica,		
·	farmacologica e tecnologica nel settore.		
	Associati		
	5) Possono fare parte dell'associazione coloro che dedichino		ŧ
	abitualmente la loro attività, in oftalmologia, allo studio		-
	della superficie oculare, o che comunque diano il loro con-		3
	tributo allo sviluppo dell'associazione.		
	6) Gli associati si distinguono in associati fondatori, asso-		t
	ciati ordinari, associati onorari stranieri.		E
	A) Sono associati fondatori coloro che per particolari bene-		<u>-</u>
	merenze nel campo dello studio e delle ricerche scientifiche		ô
	sulla Superficie Oculare, vengono chiamati a far parte del-	economic de la companya de la compan	z
	l'associazione. Essi si impegnano a versare una quota annua		D
	superiore a quella degli associati ordinari.	ninchining of	b
	B) Sono associati ordinari tutti coloro che accettano gli	- Constitution of the Cons	С
	scopi dell'associazione attivamente operando nel campo dei	100	d
	disordini della superficie oculare. Essi si impegnano a ver-		a <sub>1</sub>

	sare una quota annua periodicamente determinata dal Consiglio	
	Direttivo.	
	C) Sono associati onorari stranieri quegli oculisti stranieri	
	di chiara fama invitati a partecipare alle riunioni dell'as-	
	sociazione, o che porteranno in esse particolari contributi	
	scientifici.	
	7) Per assumere la qualità di associato è necessario presen-	
	tare al Consiglio Direttivo una domanda corredata da curricu-	
	lum vitae, da cui si evinca un'attività medica in campo of-	
	talmologico, accompagnata dal deposito della eventuale quota	
	di iscrizione che verrà rimborsata in caso di mancato acco-	
	glimento della domanda da parte del consiglio Direttivo.	
-	L'impegno dell'iscrizione è annuale e si intenderà successi-	•
	vamente rinnovato di anno in anno ove non venga data comuni-	
	cazione contraria almeno tre mesi prima della scadenza del	
	termine.	-
	Patrimonio	
	8) II patrimonio dell'associazione è costituito da:	
	a) quote di versamento effettuate dagli associati per iscri-	
	zioni e rinnovazioni determinate annualmente dal Consiglio	
	Direttivo;	
The second secon	b) sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici e Privati;	
	c) lasciti, elargizioni, donazioni;	
	d) fondo di riserva ordinaria ed eventuali eccedenze devolute	
	ad aumento del patrimonio.	

.

:..

j-

:

·	1
Organi dell'Associazione	
9) Gli organi dell'associazione sono:	
a) l'Assemblea;	
b) il Presidente del Consiglio Direttivo;	
c) il Consiglio Direttivo;	
d) il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni anche di	
 probiviri.	
Assemblea	
10) Le assemblee saranno ordinarie e straordinarie. Ad esse	
 potranno partecipare solo gli associati al corrente col paga-	
mento dei contributi. E' ammessa la partecipazione degli as-	
sociati anche in video/audio conferenza.	
11) Le assemblee saranno convocate ovunque dal Consiglio Di-	
rettivo almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato	
per l'adunanza, mediante comunicazione scritta per via infor-	,
matica, in cui verrà riportato l'Ordine del Giorno con le ma-	
 terie da trattare e ciò anche per la eventuale seconda convo-	
cazione.	
12) L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una	
volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'eserci-	
zio annuale, per l'approvazione del bilancio e la nomina alle	
cariche associative.	
L'assemblea in via straordinaria sarà invece convocata ogni	-
qualvolta sarà necessario o quando ne facciano richiesta il	
quaranta per cento degli associati aventi diritto di voto.	

	13) Le assemblee ordinarie deliberano in prima adunanza con	
	la presenza almeno della metà degli associati e con il voto	
	favorevole di tanti associati che in proprio o per delega	
	rappresentino la maggioranza dei votanti.	
	In seconda convocazione deliberano qualunque sia il numero	
	degli intervenuti ed a maggioranza dei votanti.	
	Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la	
	presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-	
	zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre	
	quarti degli associati.	
	14) Le deliberazioni delle assemblee prese in conformità del	<u> </u>
4	presente statuto, della legge e dei regolamenti vincolano	
	tutti gli associati anche se non intervenuti, astenuti o dis-	
	senzienti.	
	15) Gli associati aventi diritto ad intervenire alle assem-	
	blee potranno farsi rappresentare da altro associato con de-	
	lega scritta; ciascun associato non potrà rappresentare più	
	di due altri associati.	- Jan
	16) Le nomine alle cariche associative, se non avvengono per	
STATE OF THE PARTY	acclamazione, si effettuano a votazione segreta.	
	17) Ogni associato ha diritto ad un voto.	100000000000000000000000000000000000000
	18) Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consi-	
	glio Direttivo o da persona eletta in assemblea.	

.

Il Presidente nominerà un segretario, non necessario ove in-	<del></del>
tervenga un notaio. I verbali relativi saranno firmati dal	
Presidente e dal Segretario.	
19) Il Presidente dovrà constatare la validità delle delibe-	_
razioni e delle assemblee.	
Presidente	
20) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e ad es-	
so spettano, oltre la firma sociale e la rappresentanza lega-	
le di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di ordi-	_
naria amministrazione.	
Consiglio Direttivo	
21) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
composto da almeno tre membri.	
Del Consiglio Direttivo fa parte, in sovrannumero, un even-	
tuale Presidente Onorario nominato dal Consiglio Direttivo	<u>-</u>
scelto fra gli Associati e che abbia eccezionali meriti in	
confronto dell'Associazione stessa. Il Presidente Onorario	<del></del> +
partecipa attivamente alle Riunione del Consiglio direttivo	
senza diritto di voto.	_ <b></b> _
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri anche di	
straordinaria amministrazione.	
22) II Consiglio sarà convocato dal Presidente, con lettera	
raccomandata spedita ai membri almeno cinque giorni liberi	<del>_</del>
prima di quello fissato per l'adunanza, tutte le volte che si	
renderà opportuno e quando ne facciano richiesta almeno tre	

	Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.
 	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei pre-
	senti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 	I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi annuali
	e sono rieleggibili.
	23) Il Consiglio potrà nominare, anche tra estranei, un se-
	gretario e un segretario economo ai fini di coadiuvare il
	Presidente nei compiti affidati.
	Collegio dei Revisori dei Conti
	24) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre mem-
	bri effettivi e da due supplenti eletti anche fra i non asso-
	ciati, per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito
	dall'assemblea.
STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO STATE OF THE PERSO	Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
	25) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo ammi-
	nistrativo dell'associazione ed ha pure il compito di effet-
Alexander and the same of the	tuare periodici controlli di cassa e contabili ogni anno,
The Colonial Colonia	nonché di verificare il saldo di cassa e bancario redigendone
	i relativi verbali.
	Ai revisori competono anche le funzioni di probiviri per la
	risoluzione delle eventuali controversie insorgibili tra gli
	associati e l'associazione.
	Gli associati si impegnano a rimettere le controversie che si
	instaureranno con l'associazione e/o tra gli associati alle
	decisioni del collegio dei revisori.

.

:

			! !
			I
B	ilancio		: 
2:	6) Gli esercizi si chiuderanno al trentun dicembre di ogni		
a	inno.		
E	Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio	-	_
c	col conto profitti e perdite sarà presentato all'approvazione		
d	dell' assemblea, corredato dalla relazione del Consiglio Di-		
r	rettivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.		
s	Scioglimento e liquidazione		
2	27) Sciogliendosi l'associazione e per qualsiasi causa ed in		
	qualunque tempo, l'assemblea determinerà le modalità della		
	liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i		_
	poteri e le retribuzioni.	n by consisted of the constant	
	Gli eventuali utili risultanti saranno devoluti a giudizio	-	
	dell'associazione ad enti o associazioni della stessa catego-	THE PARTY OF THE P	
	ria che perseguano scopi analoghi.	WIND COMMENTS OF THE PERSON OF	- !
	Competenza giudiziaria		
	28) Per tutte le controversie non composte dal Collegio dei		
	Probiviri è competente il foro della sede dell'associazione.		
	Disposizioni generali		
	29) Per tutto quanto qui non espressamente contemplato si		
	rinvia alle disposizioni di legge.		
	Regolamento	B SAMPLE	
	30) Oltre che dalle norme contenute nel presente statuto		
	1'associazione sarà disciplinata nel suo funzionamento da un		
	regolamento interno, da emanarsi dal Consiglio Direttivo e	-	
ļ			

	diretto a perfezionare l'organizzazione ed a meglio realizza-
	re gli scopi dell'associazione.
	Firmato: Pasquale Aragona
	Stefano Bonini
	Daniele Enotarpi
	Maurizio Rolando
	Carlo Brugnoli.
	Copia conforme all'originale.
	Si rilascia per uso Constanti
	Roma, 93 MAR Que goog
177	
	PRUCA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER
i	